

**PAOLO TONINI**

***MANUALE DI PROCEDURA PENALE***  
16<sup>^</sup> ed., Milano, 2015, ed. Giuffrè

**Appendice di aggiornamento**  
*(l'aggiornamento non è esaustivo di tutte le novità)*

**Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212** «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI»

*(versione 26 febbraio 2016)*

**[www.giuffre.it/aggiornamenti](http://www.giuffre.it/aggiornamenti)**

### **Considerazioni introduttive.**

Tra le riforme intervenute dopo la pubblicazione della sedicesima edizione del Manuale, avvenuta nel luglio 2015, spicca per importanza il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 recante «attuazione della direttiva 2012/29/UE e del Consiglio 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato». Il decreto legislativo ha apportato varie modifiche al codice di procedura penale volte a fornire maggiori garanzie per la persona offesa dal reato.

In particolare, è stato introdotto l'obbligo, da parte dell'autorità procedente, di fornire alla persona offesa le informazioni necessarie in merito alle sue facoltà e diritti, alle modalità di presentazione degli atti di denuncia e querela e alle strutture antiviolenza presenti sul territorio (art. 90-*bis* c.p.p.).

Per i delitti commessi con violenza alla persona deve essere immediatamente data comunicazione, alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva nonché dell'evasione dell'imputato o del condannato e della volontaria sottrazione dell'internato (art. 90-*ter*).

È stata data una definizione sufficientemente precisa della persona offesa in situazione di particolare vulnerabilità (art. 90-*quater*). Tale soggetto, che è stato assimilato al minorenne, ha diritto a varie protezioni quando è chiamato a rendere esame nel corso del procedimento: ha diritto all'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria qualora debba essere sentito dalla polizia o dal pubblico ministero; il suo esame andrà effettuato secondo modalità protette (art. 398, comma 5-*bis*; art. 498, comma 4-*quater*); la riproduzione audiovisiva delle sue dichiarazioni potrà essere disposta anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità di cui all'art. 134.

**A pag. 157 in fondo alla nota 148 aggiungere quanto segue.**

Sempre nel caso di persona deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dalla «persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente» (art. 90, comma 3, mod. dal d.lgs. n. 212 del 2015)<sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 90 c.p.p. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato (**in neretto le parti innovate dal d.lgs. n. 212 del 2015**).

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

**2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.**

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa **o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.**

**A pag. 158 eliminare dalla riga 8 alla riga 15 e sostituire come segue.**

***I diritti di informativa.*** La persona offesa dal reato ha il diritto a ricevere le informazioni necessarie al fine di esercitare i propri poteri nel procedimento penale. I diritti di informativa sono stati potenziati dal d.lgs. n. 212 del 2015 in attuazione della Direttiva 2012/29/UE e si sostanziano in informazioni che devono essere fornite alla persona offesa, in una lingua a lei comprensibile, sin dal primo contatto con l'autorità procedente (art. 90-*bis*). Tra di esse segnaliamo le notizie sulle modalità di presentazione della denuncia e della querela, le informazioni sulle misure di protezione che possono essere disposte in proprio favore e sulle strutture sanitarie e antiviolenza presenti sul territorio (<sup>2</sup>).

---

<sup>2</sup> Ai sensi del nuovo art. 90-*bis* c.p.p., «alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio».

**A pag. 160 dopo la riga 3 inserire quanto segue.**

***La persona offesa vulnerabile.*** Il codice prevede due differenti qualifiche di persona offesa vulnerabile al fine di garantire determinate protezioni nel momento in cui esse depongono: si tratta del ***minorenne*** e della persona che si trovi in ***situazioni di particolare vulnerabilità***. Il loro esame deve svolgersi comunque con l'assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria. In determinati casi, l'esame deve essere sottoposto a registrazione fonografica o audiovisiva e deve essere assunto in strutture diverse dal tribunale, eventualmente con vetro-specchio con impianto citofonico (artt. 134; 143-*bis*; 190-*bis*; 351; 362; 392, comma 1-*bis*; 398, comma 5-*bis*; 498, comma 4-*quater*). Le protezioni permettono una migliore valutazione di attendibilità della relativa deposizione.

Quando è ***minorenne***, la persona offesa gode delle protezioni appena menzionate soltanto se il procedimento penale ha per oggetto quei ***reati di violenza alla persona*** che sono indicati espressamente dal codice.

A prescindere dall'essere minorenne o maggiorenne, la persona offesa gode delle medesime protezioni qualora si trovi in concreto in condizioni di ***particolare vulnerabilità***. In tal caso, le protezioni potrebbero essere applicate in astratto per ***qualsiasi reato***: è soltanto necessario che siano presenti le condizioni soggettive ed oggettive previste dall'art. 90-*quater*.

Sotto un profilo ***soggettivo***, la condizione di particolare vulnerabilità è desunta, oltre che «dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica» della persona offesa, anche «dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».

Sotto un profilo ***oggettivo***, per la valutazione della particolare vulnerabilità «si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato» (<sup>3</sup>).

---

<sup>3</sup> Art. 90-*quater*. Condizione di particolare vulnerabilità (**art. inserito dal d.lgs. n. 212 del 2015**).

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

**A pag. 185 eliminare dalla riga 14 alla riga 18 e sostituire come segue.**

***La riproduzione audiovisiva*** è prevista in tre situazioni distinte e si aggiunge alle predette modalità.

a) È *discrezionale* quando l'autorità ritiene insufficiente le modalità di documentazione ordinarie sopra precisate e, viceversa, ritiene *assolutamente indispensabile* la riproduzione audiovisiva (art. 134, comma 4).

b) È *consentita*, anche al di fuori delle situazioni di assoluta indispensabilità, quando si tratta di dichiarazioni rese dalla persona in condizioni di *particolare vulnerabilità* (art. 134, comma 4, in relazione all'art. 90-*quater*)<sup>(4)</sup>.

c) È *obbligatoria*, in alternativa alla riproduzione soltanto fonografica, e comunque a pena di inutilizzabilità, quando, al di fuori dell'udienza, si deve svolgere l'interrogatorio di una *persona detenuta* (art. 141-*bis*). Mediante la riproduzione fonografica o audiovisiva si vuole garantire l'assenza di condizionamenti, data la situazione di detenzione in cui si trova la persona interrogata.

---

<sup>4</sup> Art. 134 c.p.p. Modalità di documentazione (**in neretto le parti innovate dal d.lgs. n. 212 del 2015**).

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.

**La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.**

**A pag. 191 eliminare dalla riga 24 fino a pag. 193 alla riga 5  
e sostituire come segue.**

***(La traduzione degli atti. L'interprete)***

La materia è regolamentata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che pone varie garanzie in favore della persona che non comprende la lingua del processo: 1) il diritto *dell'accusato* di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (art. 6, par. 3, lett. a); 2) il diritto sempre di carattere generale e spettante *ad ogni persona* che non comprenda o non parli la lingua impiegata in udienza, di farsi assistere gratuitamente da un interprete (art. 6, par. 3, lett. e); 3) il diritto, spettante specificamente *all'arrestato*, di essere informato dei motivi dell'arresto (art. 5, par. 2).

Le clausole della Convenzione sono state recepite nell'art. 111, comma 3 Cost., con l'enunciato generale secondo cui l'accusato deve essere assistito «da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo». Le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio hanno imposto all'Italia di modificare il codice, cosa che è avvenuta con i decreti legislativi n. 32 del 2014 e n. 212 del 2015 (<sup>5</sup>).

***La funzione tradizionale della traduzione degli atti.*** Nei previgenti codici l'interprete svolgeva la funzione di strumento utile all'autorità inquirente al fine di assumere di un atto processuale. Tale funzione è conservata dall'attuale testo dell'art. 143-*bis*, comma 1, secondo cui l'autorità procedente nomina un interprete «quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile» o «quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana».

***La funzione innovativa.*** La funzione innovativa dell'istituto è accolta da varie disposizioni che riconoscono all'imputato e alla persona offesa, che non conoscono la lingua italiana, il diritto di farsi assistere da un interprete (<sup>6</sup>). La normativa è differente in relazione all'imputato e all'offeso in considerazione degli esiti che il procedimento penale può provocare nei loro confronti. La nomina dell'interprete e del traduttore (il comma 6 dell'art. 143 assimila le due figure) sono strutturate in determinati casi come *obbligatorie* ed in altri come *discrezionali*.

***Le disposizioni nei confronti dell'imputato.*** L'imputato ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete (art. 143, comma 1):

- a) al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze a cui partecipa;
- b) per le comunicazioni con il difensore prima di rendere interrogatorio o al fine di presentare richieste o memorie.

---

<sup>5</sup> Si tratta rispettivamente Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

<sup>6</sup> L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano (art. 143, comma 4). L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (art. 143, comma 5).

È obbligatorio tradurre per scritto all'imputato determinati atti (art. 143, comma 2): l'informazione di garanzia e sul diritto di difesa; i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali; l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio; le sentenze. La traduzione deve avvenire entro un termine «congruo», tale da consentire l'esercizio del diritto di difesa (<sup>7</sup>).

Spetta al potere discrezionale dell'autorità procedente far tradurre (anche solo oralmente) gli altri atti essenziali (o anche solo parte di essi) al fine di consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico (art. 143, comma 3). La traduzione è disposta dal giudice – d'ufficio o su richiesta di parte – con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza (<sup>8</sup>).

***Le disposizioni nei confronti dell'offeso.*** È obbligatorio nominare un interprete:

a) quando occorre procedere all'audizione della persona offesa (art. 143-*bis*, comma 2)(<sup>9</sup>);

b) nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete (art. 143-*bis*, comma 2);

c) quando occorre tradurre in tutto o in parte atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei diritti dell'offeso (art. 143-*bis*, comma 4, a mente del quale la persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita); in tal caso, il medesimo art. 143-*bis*, comma 4 precisa che la traduzione può essere disposta sia in forma orale, sia per riassunto, se non ne derivi pregiudizio ai diritti dell'offeso.

---

<sup>7</sup> In assenza di una espressa previsione, l'omessa traduzione di un atto (scritto od orale) determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, per inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato (*ex artt.* 178, lett. c, e 180). Così, Cass., sez. un., 24 settembre 2003 - 9 febbraio 2004, Zalagaitis, in *Guida dir.*, 2004, n. 11, 93.

<sup>8</sup> Occorre aggiungere che la Corte cost., con sentenza n. 254 del 2007, ha dichiarato illegittimo l'art. 102 T.U.S.G. n. 115 del 2002 ed ha riconosciuto all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana e che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il diritto di «nominare un proprio interprete».

<sup>9</sup> Art. 143-*bis*. Altri casi di nomina dell'interprete (**art. inserito dal d.lgs. n. 212 del 2015**).

1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.



**A pag. 242 eliminare dalla riga 15 alla riga 27 e sostituire quanto segue.**

***Limiti al diritto alla ammissione della prova.*** Il diritto ad ottenere l'ammissione della prova di tipo dichiarativo è stato limitato in tre ipotesi (art. 190-*bis*):

a) quando l'imputazione ha ad oggetto i delitti di associazione mafiosa o assimilati (art. 51, comma 3-*bis*);

b) quando l'imputazione ha ad oggetto alcuni reati in materia di violenza sessuale e di pedofilia, se l'esame riguarda un testimone minore degli anni sedici;

c) in ogni caso in cui l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità <sup>(10)</sup>.

La limitazione comporta quanto segue: se la persona, che una parte vuole sentire in dibattimento, ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio (o le sue dichiarazioni provenienti da altro procedimento sono state acquisite in base all'art. 238 c.p.p.), l'esame è ammesso soltanto in due casi:

1) se riguarda fatti o circostanze *diversi* da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni;

2) se il giudice o una delle parti lo ritengono necessario sulla base di *specifiche esigenze* <sup>(11)</sup>.

Perché l'esame sia rinnovato in dibattimento occorre, dunque, che le parti richiedano di sentire il dichiarante su fatti diversi, oppure anche sugli stessi fatti, sempre che prospettino l'esistenza di specifiche esigenze.

---

<sup>10</sup> Comma 1-*bis* dell'art. 190 c.p.p. (**in neretto le parti innovate dal d.lgs. n. 212 del 2015**).

La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici **e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.**

<sup>11</sup> La funzione della norma si ritiene comunemente essere quella di impedire la c.d. usura delle fonti di prova, e cioè di evitare che il dichiarante, che debba presentarsi a più udienze in vari processi, vada incontro inutilmente a rischi di intimidazione o di sicurezza per la sua persona.

**A pag. 455 dopo la riga 13 aggiungere quanto segue.**

***Ulteriori avvisi all'offeso in caso di scarcerazione, evasione o situazioni analoghe.***

Sempre nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa, ma soltanto se questa ne ha fatto richiesta, *ulteriori avvisi* che non sostituiscono, bensì si aggiungono a quelli che abbiamo menzionato in precedenza e che sono contenuti nell'art. 299. Gli *ulteriori avvisi* sono previsti dall'art. 90-ter e devono essere dati alla persona offesa con l'ausilio della polizia giudiziaria (<sup>12</sup>). Oggetto di questi *ulteriori avvisi* sono i provvedimenti o i fatti che elenchiamo:

- a) i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva;
- b) l'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato;
- c) la volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva.

Con una clausola di riserva, l'art. 90-ter impone che l'avviso non sia dato quando risulta «il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato».

---

<sup>12</sup> Art. 90-ter. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione (**art. inserito dal d.lgs. n. 212 del 2015**).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

**A pag. 494 eliminare dalla riga 8 alla riga 13 e sostituire quanto segue.**

***Le informazioni che devono essere date dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria al fine di tutelare la persona offesa dal reato.*** La persona offesa dal reato ha il diritto di ricevere le informazioni necessarie al fine di esercitare i propri poteri nel procedimento penale; ciò deve avvenire in una lingua a lei comprensibile *sin dal primo contatto con l'autorità procedente* (art. 90-bis). Tra di esse segnaliamo le notizie sulle modalità di presentazione della denuncia e della querela, le informazioni sulle misure di protezione che possono essere disposte in proprio favore e sulle strutture sanitarie e antiviolenza presenti sul territorio <sup>(13)</sup>.

Inoltre, in base all'art. 101, comma 1, *al momento dell'acquisizione della notizia di reato* il pubblico ministero e la polizia giudiziaria devono informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia; infine, devono avvisarla della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato <sup>(14)</sup>.

---

<sup>13</sup> Ai sensi del nuovo art. 90-bis c.p.p. (**inserito dal d.lgs. n. 212 del 2015**), «alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio».

<sup>14</sup> La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela (art. 107-ter disp. att., **inserito dal d.lgs. n. 212 del 2015**).

Ai sensi dell'art. 108-ter disp. att., **inserito dal d.lgs. n. 212 del 2015**) quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.

**A pag. 512 nella nota 35 dopo la riga 6 aggiungere quanto segue.**

**(Obbligo di avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria)**

Allo stesso modo (con l’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria) **la polizia giudiziaria** procede quando deve assumere sommarie informazioni **da una persona offesa**, anche maggiorenne, in condizione di *particolare vulnerabilità*, e ciò a prescindere da un elenco tassativo di reati (art. 90-*quater*). In ogni caso, la polizia «assicura che la persona offesa *particolarmente vulnerabile*, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini» (<sup>15</sup>).

**A pag. 530 nella nota 63 dopo la riga 6 aggiungere quanto segue.**

**(Obbligo di avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria)**

Allo stesso modo (con l’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria) **il pubblico ministero e la polizia delegata** procedono quando devono assumere informazioni **da una persona offesa**, anche maggiorenne, in condizione di *particolare vulnerabilità*, e ciò a prescindere da un elenco tassativo di reati (art. 90-*quater*). In ogni caso, l’inquirente «assicura che la persona offesa *particolarmente vulnerabile*, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini» (<sup>16</sup>).

---

<sup>15</sup> Comma 1-*ter* dell’art. 351, come modificato dal d.lgs. n. 212 del 2015 (**in neretto le modifiche**).

Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 *bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater* 1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609 *undecies* e 612-*bis* del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. **Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.**

<sup>16</sup> Comma 1-*bis* dell’art. 362, come modificato dal d.lgs. n. 212 del 2015 (**in neretto le modifiche**).

Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-*ter*, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. **Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.**

**A pag. 561 eliminare dalla riga 38  
fino a pag 563 alla riga 5 e sostituire quanto segue.  
(Incidente probatorio)**

5) Vi sono ulteriori casi nei quali l'incidente probatorio è disposto fuori delle ipotesi di grave impedimento e minaccia, e ciò avviene quando è chiamata a deporre una persona offesa vulnerabile. In questi casi l'incidente può essere chiesto sia dall'indagato, sia dal pubblico ministero anche su richiesta della persona offesa (art. 392, comma 1-*bis*). I casi sono due.

Nel primo, l'assunzione della testimonianza concerne il *minorenne* o la *persona offesa maggiorenne*, ed i procedimenti hanno per oggetto quei delitti di *violenza contro la persona* che il codice richiama a vari effetti (ad esempio, quando impone l'avviso della richiesta di archiviazione; art. 408) (<sup>17</sup>); è aggiunto il delitto di corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.) ed il delitto di adescamento di minorenne (art. 609-*undecies* c.p.).

Nel secondo caso, l'assunzione della testimonianza concerne la *persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità*, così come è definita dall'art. 90-*quater*, e i procedimenti possono avere ad oggetto qualsiasi reato (<sup>18</sup>).

Nelle ipotesi menzionate dal comma 1-*bis*, la *ratio* dell'incidente è duplice; da un lato, vi è l'esigenza (che riteniamo prevalente) di permettere un controllo sulla credibilità ed attendibilità della deposizione della persona offesa o del minore nel momento in cui la memoria non ha ancora subito quelle deformazioni che si verificano inevitabilmente in situazioni di vulnerabilità con il passaggio del tempo; da un altro lato, vi è l'esigenza di ridurre, in favore della medesima persona offesa, lo *stress* da esposizione al processo.

***L'esame della persona vulnerabile.*** Nei due casi ricompresi nel comma 1-*bis* dell'art. 392 l'esame della persona offesa vulnerabile deve avvenire con modalità protette che hanno una regolamentazione comune sia nell'incidente probatorio, sia nel dibattimento (artt. 398 e 498), alla quale rinviando (si veda Parte III, cap. 5, § 19, lett. *d*). La testimonianza deve essere registrata e svolgersi eventualmente in strutture specializzate; deve essere utilizzato il vetro specchio; se è esaminato un minore o un maggiorenne infermo di mente, le domande sono poste dal giudice.

---

<sup>17</sup> Vista l'importanza della categoria dei delitti di violenza contro la persona, ne riportiamo l'elenco: artt. 572 (maltrattamenti contro familiari); 600 (riduzione in schiavitù); 600-*bis* (prostituzione minorile); 600-*ter* (pornografia minorile); 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico); 600-*quinquies* (iniziative turistiche per prostituzione minorile); 601 (tratta di persone); 602 (acquisto di schiavi); 609-*bis* (violenza sessuale); 609-*quater* (atti sessuali con minorenne); 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo); 612-*bis* c.p. (atti persecutori).

<sup>18</sup> Comma 1-*bis* dell'art. 392, come modificato dal d.lgs. n. 212 del 2015 (**in neretto le modifiche**).

Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. **In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.**

**A pag. 703 eliminare dalla riga 1  
fino a pag. 704 all'ultima riga e sostituire quanto segue.**

**d) L'esame protetto del testimone vulnerabile.** Il codice contiene varie disposizioni nelle quali viene regolata appositamente la testimonianza delle persone “vulnerabili” con deroghe all'esame incrociato e con apposite regolamentazioni speciali. Le disposizioni in materia sono state introdotte dal legislatore a più riprese dal 1996 al 2015 e ciò spiega la presenza di difetti di coordinamento ed improprietà terminologiche. Le persone vulnerabili, per le quali sono previste dal codice forme speciali di esame, si possono dividere in due categorie.

Nella prima sono ricompresi i *minorenni* ed i *maggiorenni infermi di mente*; la loro tutela è a volte limitata ad un determinato elenco di reati, come quelli di violenza alla persona previsti nominativamente dal codice.

Nella seconda categoria rientrano i maggiorenni e minorenni dei quali comunque si accerti la “particolare” vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-*quater*; in tal caso, la tutela opera a prescindere dalla limitazione ad un determinato elenco di reati, poiché i requisiti dell'art. 90-*quater* individuano già categorie criminologiche di riferimento (si veda in precedenza, parte II, cap. 1, § 7, lett. a).

**La prima protezione: l'esame filtrato.** A prescindere dal tipo di reato per cui si procede, di regola l'esame del minore è condotto dal giudice o dal presidente dell'organo collegiale, al quale le parti possono chiedere di porre domande o di fare contestazioni al minore (art. 498, comma 4) (<sup>19</sup>). « Nell'esame » il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile (<sup>20</sup>). L'istituto è stato esteso agli adulti infermi di mente dalla sentenza della C. cost. n. 283 del 1997.

Le particolari modalità dell'esame sono ispirate all'esigenza di tutelare la personalità del minore e di evitare la suggestionabilità del medesimo. Resta il fatto che si tratta di un mezzo di prova che per sua natura ha lo scopo di saggiare la credibilità e l'attendibilità del testimone. Pertanto occorre tenere presente che le parti sono titolari del diritto alla prova, e cioè del diritto di ottenere che siano rivolte le domande che tendono a valutare la veridicità del minore (<sup>21</sup>).

**La seconda protezione: l'esame registrato.** La norma regola l'incidente probatorio (art. 398, comma 5-*bis*) ed è stata estesa al dibattimento (art. 498, comma 4-*bis*). La prova (non necessariamente l'esame) può essere assunta anche in un luogo diverso dal

---

<sup>19</sup> In Cassazione si è formato un contrasto interpretativo sull'operatività del divieto di domande-suggerimento nei confronti del giudice che esamina il minore. Nel senso che il divieto non operi, si veda Cass., sez. III, 4 maggio 2010, in *Dir. giust.*, 2010, 22; Cass., sez. III, 12 dicembre 2007, Muselli, in *CED* 238794. Per l'operatività del divieto, Cass., sez. III, 11 maggio 2011, M., in *CED* 250615. Secondo Cass., sez. III, 18 gennaio - 24 febbraio 2012, n. 7373, B., in *www.archiviopenale.it*, 2013, n. 1, dal divieto di domande nocive (art. 499, comma 2) si evince che il limite alle domande che tendono a suggerire le risposte si applica a tutti i soggetti che partecipano al processo e vale *a fortiori* per il giudice che esamina direttamente il minore.

<sup>20</sup> La norma deve essere interpretata nel senso che l'esperto indica «le modalità con cui devono essere preferibilmente poste le domande» (Cass., sez. III, 15 febbraio 2008, G., in *CED* n. 293003); la finalità è quella di «evitare la suggestionabilità del minore» (Cass., sez. II, 1° giugno - 30 agosto 1995, Imbesi, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 1144).

<sup>21</sup> Il presidente può anche disporre, sentite le parti, che la deposizione “prosegua” nelle forme dell'esame incrociato quando ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame (art. 498, comma 4). Sugli aspetti psicologici dell'esame del minore e della persona offesa e sui c.d. testimoni “vulnerabili”, si veda *infra*, *Appendice*, § 2 e 3.

tribunale<sup>(22)</sup> e con *modalità speciali*. Per le dichiarazioni testimoniali è obbligatoria la documentazione integrale dell'atto con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

La protezione scatta, se il giudice lo ritiene necessario, «ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni» oppure, a richiesta di parte, quando tra le persone interessate vi siano «maggioresnni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede» (art. 398, comma 5-*ter*).

Poiché il rinvio alle norme dell'incidente probatorio concerne le sole «modalità» dell'assunzione della prova (art. 498, comma 4-*bis*), si ritiene che in dibattimento questa protezione possa operare per i minorenni nei procedimenti concernenti qualsiasi reato<sup>(23)</sup>.

Viceversa, nell'incidente probatorio la seconda protezione è limitata ai procedimenti per i reati previsti espressamente dall'art. 398, comma 5-*bis*, che possono essere definiti «reati di violenza alla persona»<sup>(24)</sup>.

**La terza protezione: il vetro specchio con impianto citofonico.** L'art. 498, comma 4-*ter*, prevede una terza protezione consistente nel «vetro specchio» unitamente ad un impianto citofonico. La protezione è limitata all'esame della «vittima» *minorenne o della «vittima» maggiorenne inferma di mente*, ed opera in presenza di incriminazioni previste espressamente dall'art. 498, comma 4-*ter*, che in sintesi concernono delitti di violenza alla persona nel loro elenco più ristretto. La norma è prevista espressamente per il dibattimento, ma è estensibile all'incidente probatorio a causa del rinvio generale disposto dall'art. 401, comma 5.

**La quarta protezione: le modalità non determinate.** Il d.lgs. n. 212 del 2015 ha esteso la protezione con modalità non predeterminate, bensì scelte dal giudice, all'esame di una persona offesa che versi in condizioni di «particolare vulnerabilità». La protezione opera in relazione a qualsiasi reato sulla base della definizione contenuta nell'art. 90-*quater* ed è disposta dal giudice soltanto se la persona offesa o il suo difensore ne fanno richiesta. La norma è prevista espressamente per il dibattimento ed è estesa all'incidente probatorio (rispettivamente artt. 498, comma 4-*quater* e 398, comma 5-*quater*)<sup>(25)</sup>.

---

<sup>22</sup> Oppure, ove esistano, in «strutture specializzate di assistenza», o in mancanza di queste, l'udienza può svolgersi «presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

<sup>23</sup> Corte cost. n. 114 del 2001.

<sup>24</sup> Artt. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari); 600 (riduzione in schiavitù); 600-*bis* (prostituzione minorile); 600-*ter* (pornografia minorile); 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico); 600-*quinqies*: iniziative turistiche per prostituzione minorile; 601 (tratta di persone); 602 (acquisto di schiavi); 609-*bis* (violenza sessuale); 609-*ter* (c. aggravanti); 609-*quater* (atti sessuali con minorenne); 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo); 609-*undecies* c.p. (adescamento di minorenne); 612-*bis* (atti persecutori); 609-*quinqies* (corruzione di minorenne; Corte cost. 262/1998).

<sup>25</sup> Comma 5-*quater* dell'art. 398, **inserito dal d.lgs. n. 212 del 2015**: «Fermo quanto previsto dal comma 5-*ter*, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-*quater*».

Comma 4-*quater* dell'art. 498, **inserito dal d.lgs. n. 212 del 2015**: «Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette».